



Il Ministro
delle Infrastrutture e dei Trasporti

DM. n. del

- VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- VISTA la legge 2 ottobre 1991, n. 316 (G.U. n. 237 del 9.10.1991), recante disposizioni concernenti tariffe e diritti in materia di trasporto aereo;
- VISTA la legge 24 dicembre 1993, n. 537 (G.U. n. 303 del 28.12.1993 – Supplemento ordinario), recante "Interventi correttivi di finanza pubblica" ed in particolare l'articolo 10 (*Prezzi e tariffe*), comma 12;
- VISTA la direttiva 96/67/CE del Consiglio del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità;
- VISTO il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, istitutivo dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.);
- VISTA la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 1995-1997" ed in particolare gli articoli 1 e 24, nonché l'allegato A;
- VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 (G.U. n. 28 del 4 febbraio 1999 – Supplemento ordinario), di attuazione della citata direttiva 96/67/CE sul libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra

Calvo

negli aeroporti della Comunità, ed in particolare l'articolo 19 – *tariffe* che stabilisce che, *<nel caso in cui i servizi aeroportuali di assistenza a terra vengano forniti da un unico prestatore, le relative tariffe sono approvate dal Ministero dei trasporti e della navigazione, su proposta dell'ENAC, in conformità delle previsioni di cui all'articolo 1 della legge 2 ottobre 1991, n. 316>*;

- VISTA la nota prot. 0143389/CSE dell'ENAC dell'8 novembre 2011, con la quale l'Ente, in relazione all'esigenza di definire in modo certo le tariffe di handling, da applicare presso lo scalo di Lampedusa, per lo svolgimento dei servizi finalizzati a fornire assistenza a terra agli utenti dell'aeroporto, ha chiesto alla Società AST Aeroservizi S.p.A. le informazioni di natura sia tecnica che economica, unitamente al bilancio di esercizio 2010, relative alle attività in argomento;
- VISTA la nota prot. 0065583/ENAC/EAN del 24 maggio 2012, con cui l'Ente ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria per la definizione delle tariffe dei servizi di assistenza a terra da applicare presso lo scalo di Lampedusa, trattandosi di attività erogate in regime di monopolio;
- CONSIDERATO che l'ENAC ha provveduto all'accertamento dei costi sostenuti dalla Società per l'espletamento delle suddette attività, verificando la congruità, la pertinenza e l'ammissibilità degli stessi ai fini tariffari;
- CONSIDERATO che dall'analisi svolta dall'Ente, il corrispettivo in esame, scaturente dal rapporto fra i costi dell'annualità 2010 ed il tonnellaggio stimato per l'anno 2012, risulta determinato in Euro 23,84/tonnellata;
- CONSIDERATO che, il suddetto corrispettivo risulta eccessivo rispetto al tariffario vigente applicato dalla Società sullo scalo, pari ad € 20,00/tonnellata servita;
- VISTO il foglio prot. 2924 della Direzione Generale per gli Aeroporti ed il trasporto Aereo del 14 giugno 2012, reiterato in data 24 gennaio 2013, con il quale è stato chiesto all'ENAC un supplemento d'istruttoria al fine di estendere la propria valutazione anche alla verifica della congruità del numero di unità impiegate per assicurare i servizi in parola, la cui incidenza risulta oltremodo rilevante rispetto agli oneri complessivi;
- VISTA la nota prot. 0018950/EAN del 14 febbraio 2012, con la quale l'ENAC ha prodotto conclusive valutazioni di competenza in ordine alla congruità del costo del personale impiegato (*rideterminato in € 1.300.186 anziché € 1.357.122 come in precedenza indicato*), che ha modificato la tariffa da € 23,84/tons. ad € 22,84/tons.
- RITENUTA la necessità di provvedere all'approvazione del suddetto corrispettivo, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa vigente;

DECRETA

Art. 1

In ottemperanza al disposto dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 18/1999, è approvato il corrispettivo handling, pari ad Euro 22,84/tonnellata, da applicare presso lo scalo di Lampedusa per lo svolgimento dei servizi finalizzati a fornire assistenza a terra all'utenza aeroportuale.

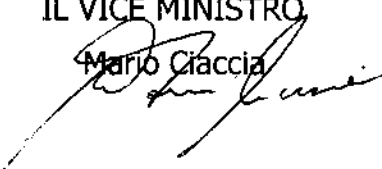
Art. 2

Il presente decreto entra in vigore a partire dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, eventualmente tramite solo avviso.

Roma li,

IL VICE MINISTRO

Mario Ciaccia



celoni